



COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE-STELLA

VIA ROMA N.1 84050 LAUREANA CILENTO (SA)

TEL 0974-850511 FAX 0974-850521 C.F. 90002090653

www.alento-montestella.sa.it e-mail info@alento-montestella.sa.it

Decreto n. 04 del 12/08/2024

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO GENERALE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALENTO MONTE STELLA.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che *“le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”*;

VISTO l'art. 36, comma 6, del vigente Statuto di questa Comunità Montana, il quale dispone che:

1. Il segretario ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnico-amministrativa.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
3. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
5. Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
6. Il Presidente nomina il Segretario scegliendolo fra i dirigenti o funzionari dell'Ente ove in possesso dei necessari requisiti professionali, previo parere della Giunta Esecutiva. Le funzioni di Segretario possono essere altresì affidate al di fuori della dotazione organica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

VISTO l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), il quale prevede la possibilità, tra l'altro, per le Comunità Montane, di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altri enti locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza al sensi di legge;

PRESO ATTO che le limitazioni imposte dalla normativa vigente e le precarie risorse economiche non consentono a quest'Ente l'assunzione di un Segretario a tempo pieno ed indeterminato;

ATTESO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio del Personale delle Pubbliche Amministrazioni (UPPA) con parere n. 34 del 23 maggio 2008 ha precisato che le disposizioni di cui al comma 557 della legge n. 311/2004 configurano una fattispecie per le particolari categorie di enti ivi considerate. Le stesse disposizioni non sono in conflitto con la vigente disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del TUPI, che ha la finalità di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni in quanto il comma 557 si riferisce a lavoratori dipendenti in servizio e, quindi, a soggetti già incardinati nell'Amministrazione che rilascia l'autorizzazione, configurandosi quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi;

- la stessa Agenzia dei Segretari con parere 51/2009 confermava che *"La norma costituisce una particolare deroga al generale principio di divieto di cumulo degli impieghi per il pubblico dipendente, il cd. Principio di unicità del rapporto di lavoro, divieto che in via generale è previsto dall'art. 65 del DPR 3/1957"*;

- tale rapporto di specialità è stato chiarito altresì dal Consiglio di Stato con parere n. 2141 del 25-5-2003, dove si conferma che il comma 557 deve essere considerato fonte normativa speciale prevalente rispetto alla norma ordinaria, introducendo una deroga al principio di unicità del rapporto dei pubblici dipendenti, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

- allo stesso modo la sezione di controllo della Corte dei Conti Sardegna che ha confermato come il citato comma 557, art. 1, della L. 311/2004 ha ampliato tale modalità, ammettendo solo per gli enti espressamente richiamati, anche i dipendenti a tempo pieno alle prestazioni a tempo parziale presso altri enti;

- che nel citato parere dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali si legge *"si può, quindi, concludere che l'incarico di segretari di Comunità Montana possa essere legittimamente attribuito ad un segretario comunale e provinciale sulla base del disposto comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, in virtù del quale si potrà stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale"*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 200 del 14 giugno 2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione, con la quale si è disciplinata l'autorizzazione al conferimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti ai Segretari comunali, disponendo che il nulla osta viene rilasciato esclusivamente dal Sindaco da cui lo stesso dipende funzionalmente, mentre per i Segretari collocati in disponibilità dalla competente Agenzia;

RAVVISATA la necessità di dotare la Comunità Montana della figura del Segretario al fine di garantire le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente a sovrintendere alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;

PRESO ATTO che il dott. Francesco Minardi, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella Fascia A_ - titolare di Segreteria convenzionata il cui Comune capofila risulta essere Agropoli (SA)- è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, presenta un *curriculum* idoneo e meritevole ed ha dato disponibilità per la nomina;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 3361 del 12/08/2024 è stata richiesta al Comune di Agropoli (SA) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, al fine di consentire al Dott. Francesco Minardi l'accettazione dell'incarico di Segretario di questa Comunità Montana;

- il Comune di Agropoli (SA) ha provveduto con nota prot. n. 2683 del 12/08/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3389 del 12/08/2024 a rilasciare la suddetta autorizzazione;

RICHIAMATI :

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 ;
- il vigente Statuto Comunitario;

D E C R E T A

- **DI NOMINARE** il Dott. Francesco Minardi, in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Legge e dallo Statuto, Segretario Generale della Comunità Montana Alento Monte Stella a far data dal 12/08/2024, con facoltà di recesso previo avviso di almeno trenta giorni;
- **DI DISPORRE** che il compenso verrà parametrato ad un accesso settimanale di 5 (cinque) ore, al lordo delle ritenute, oltre oneri contributivi, previdenziali ed Irap a carico dell'Ente, ed oltre il rimborso delle spese di viaggio attestate durante il periodo di permanenza nell'incarico.

Laureana Cilento, lì 12/08/2024

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Guerra

Per accettazione

F.to Dott. Francesco Minardi

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del TUEL D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Giuseppe Gargione